

COMUNE DI VIDDALBA

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 03-08-15

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di agosto alle ore 18:40, nella Casa Comunale, convocata nei modi di legge dal Sindaco con avvisi per iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare spediti e notificati nei termini di legge ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Con l'intervento dei Signori Consiglieri:

ARA VITTORIO	P	BIANCO ANTONIO SILVANO	P
CAREDDU PIER MARIO	P	STANGONI GABRIELA	A
DEIANA ANGELO	P	CANNAS ANDREA	P
MAZZEI CLARA	P	SATTA MAURIZIO	P
SPEZZIGU IRENE	P	SERRA FAUSTO	P
OGGIANO ANTONELLO	P	DEIANA GIOVANNI MARCO	A
LEDDA ANDREA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor ARA VITTORIO in qualità di SINDACO con l'assistenza del Segretario Comunale Serra Maria Stella.

II PRESIDENTE

Procede all'illustrazione del presente punto all'odg informando il Consiglio che in riferimento alla TASI per l'annualità 2015 si intendono confermare le aliquote dell'anno precedente ;

Terminata l'illustrazione si apre il dibattito

Il capogruppo di minoranza, consigliere Cannas Andrea, dichiara a nome del gruppo di appartenenza voto di astensione il quanto trattasi di scelte appartenenti all'attuale amministrazione in carica;

Terminato il dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

VISTO il Regolamento per l'imposta Unica Comunale (IUC);

VISTA la propria deliberazione Imu in fase di approvazione, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria :

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015	
Fattispecie	Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,4%
Aliquota ordinaria	0,86%
Aree Fabbricabili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 :

Aliquote e detrazioni tasi anno 2014	
Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,2%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,05%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,05%
Fabbricati rurali strumentali	0,01%
Fabbricati di Categoria D	0,2%
Altri immobili	0,2%
Aree Fabbricabili	0,2%
Detrazione abitazione principale	€. 100,00

STIMATO in €. 73.000 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 53 del Regolamento IUC in fase di approvazione, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti :

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- sicurezza;

- protezione civile;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

Con 8 voti favorevoli, 3 astenuti (consiglieri Andrea Cannas, Maurizio Satta, Fausto Serra) espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015 :

Aliquote e detrazioni tasi anno 2014	
Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,2%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,05%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,05%
Fabbricati rurali strumentali	0,01%
Fabbricati di Categoria D	0,2%
Altri immobili	0,2%
Aree Fabbricabili	0,2%
Detrazione abitazione principale	€. 100,00

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

3) di stabilire, in attuazione 52 del Regolamento IUC, la riduzione per abitazione principale di €. 100,00;

4) di stabilire come da Regolamento IUC in fase di approvazione che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore la percentuale di

tributo a carico dell'utilizzatore sarà il 30%. La restante parte (70%) è dovuta dal possessore;

5) di stimare in €. 73.000 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra con la finalità della copertura dei costi dei servizi sotto elencati:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- sicurezza;
- protezione civile;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet istituzionale del Comune www.viddalba.gov.it

Con separata votazione con 8 voti favorevoli, 3 astenuti (consiglieri Andrea Cannas, Maurizio Satta, Fausto Serra) espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n° 267/2000

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE A=
LIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REG. TECNICA

Il Responsabile
Suelzu Tomasina

Viddalba, 09-07-15

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REG. CONTABILE

Il Responsabile
Suelzu Tomasina

Viddalba, 09-07-15

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

- Il Presidente:
ARA VITTORIO

- Il Segretario Comunale:
Serra Maria Stella

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale in data 06-08-15 per la durata di 15 giorni consecutivi, (art. 124, D.Lgs. 267/2000).
- Viene trasmessa ai capigruppo consiliari in data 06-08-15.col protocollo n. 4140.

Viddalba, 06-08-15

Il Funzionario Incaricato
Serra Maria Stella

.-.